

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 098/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 085/CSA- RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Dott. Francesco Cerini - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MINGUCCI ANDREA SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SAN MARINO DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019 ha inflitto la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara al calciatore Mingucci Andrea.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Pergolettese/San Marino disputato il 06.01.2019, il calciatore Mingucci, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva viso a viso con il Direttore di gara, gli rivolgeva espressioni gravemente irrispettose e gli poneva una mano su una spalla spingendolo con "media forza". Nell'abbandonare il terreno di gioco, calciava con violenza il pallone all'esterno del terreno di gioco. Sanzione così comminata anche in considerazione dell'art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S..

Avverso tale provvedimento la società San Marino Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 10.1.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.1.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (San Marino) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE FIORETTI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI CALCIO/PORTICI DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Con il gravame, pervenuto il 22.1.2019, il reclamante avversava la sanzione suindicata inflittagli per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

Il reclamante ne invocava la riduzione, in considerazione essenzialmente dell'automatismo del gesto e dell'assenza di premeditazione, del contesto dinamico (nell'immediatezza di un fallo subito) in cui la frase contestata è stata pronunciata (neppure per intero, secondo la memoria difensiva), e, infine, della circostanza, confortata da dichiarazioni rese a mezzo stampa dalla società di

appartenenza del calciatore avversario, che quest'ultimo non si sarebbe sentito offeso dalle parole profferite dal Fioretti.

All'udienza, comparivano il reclamante, assistito dal suo difensore.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, perché la frase nella specie contestata ha in effetti - diversamente da altre situazioni, non sempre di univoco significato - un chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza, oggettivato nelle parole pronunciate. Né potrebbe rilevare in senso contrario, ai fini della invocata riduzione della sanzione comminata, una eventuale non corrispondenza delle stesse alla reale intenzione di chi le ha in concreto profferite, per la loro intrinseca gravità e in ragione del minimo edittale fissato dall'art. 11, comma 2, C.G.S.. Di tal che deve escludersi che possano nella specie ravvisarsi i presupposti per addivenire alla mitigazione della sanzione inflitta.

In ragione di tutto quanto precede, e nei suesposti termini, la C.S.A. rigetta il reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fioretti Simone.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.S.LADISPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLITANO ALESSIO SEGUITO GARA LADISPOLI/SFF ATLETICO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 76 del 14.01.2019)

La società U.S. Ladispoli S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 76 del 14.1.2019, con il quale, a seguito della gara Ladispoli/SFF Atletico del 13.1.2019 è stata inflitta al calciatore Gallitano Alessio la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per aver colpito un calciatore avversario con un pugno"*.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto non dava un pugno ma un lieve accenno di contatto con la mano destra, su un fianco, dell'avversario per spostarlo.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, per la connotazione violenta della condotta posta in essere così come descritta dall'arbitro nel rapporto ufficiale di gara, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ladispoli S.r.l. di Ladispoli (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S.D. ADRIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTI RICCARDO SEGUITO GARA ADRIESE/ARZIGNANO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019)

La società U.S.D. Adriese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019, con il quale, a seguito della gara Adriese/Arzignano del 13.1.2019 è stata inflitta al calciatore Santi Riccardo la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara *"a seguito di un provvedimento disciplinare spingeva, a gioco fermo, con entrambe le mani sul petto un calciatore avversario e, successivamente gli poggiava più volte le mani sul volto spingendolo nuovamente"*.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto non sussisterebbero atti da considerare violenti.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerato che le manate sul volto dell'avversario sono state reiterate più volte, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Adriese di Adria (Rovigo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALCIATORE PIOVANELLO ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCATALDESE/BARI DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019)

Con il gravame, pervenuto il 23.1.2019, il reclamante avversava la sanzione suindicata inflittagli perché veniva espulso al 44' del secondo tempo dalla panchina (ove sedeva in quanto sostituito al 42' del secondo tempo) per essere entrato in campo a gioco fermo spintonando un calciatore della squadra avversaria.

Il reclamante ne invocava la riduzione, in considerazione essenzialmente di un dedotto scambio di persona, nell'ambito di una situazione di parapiglia che ha visto coinvolti circa 10 calciatori, proprio in prossimità della panchina, in conseguenza di un episodio di gioco falloso. In particolare, nella memoria difensiva si deduceva che il Piovanello non sarebbe mai venuto a contatto con un calciatore avversario, e, anzi, non avrebbe mai neppure superato l'ufficiale di linea.

All'udienza, alcuno compariva, e la Corte procedeva ad audire l'ufficiale di linea autore del rapporto da cui origina la contestazione.

Ad avviso della Corte, il gravame - ogni aspetto considerato - è parzialmente da accogliere, perché nell'ambito dell'incontestato parapiglia scatenato dal su richiamato episodio di gioco falloso, proprio in prossimità della panchina, appare non certa l'entità del gesto sanzionato attribuito al Piovanello. Di tal ché si ravvisano sussistenti i presupposti per addivenire alla mitigazione della sanzione inflitta, che viene per conseguenza ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.

In ragione di tutto quanto precede, e nei suesposti termini, la C.S.A. accoglie parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Piovanello Enrico riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DEL SIG. GALLOPPA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/JESINA DEL 12.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.1.2019)

Con decisione del 14.1.2019 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara all'allenatore Daniele Galloppa del Santarcangelo Calcio S.r.l. *“per avere, allenatore già squalificato con Com. Uff. n. 72 del 9.1.2019, rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo della Terna arbitrale, posizionandosi all'esterno dell'area degli spogliatoi. Si precisa che l'allenatore, non presente in distinta, veniva riconosciuto dal Direttore di gara”*. Il medesimo allenatore era già stato squalificato in data 9.1.2019 *“per essere, a gioco fermo, entrato sul terreno di gioco, protestando all'indirizzo del Direttore di gara”*. Dopo essere stato espulso, anche in quell'occasione rivolse espressioni offensive ai danni degli arbitri e fu allontanato dal campo solo grazie all'intervento di alcuni tesserati.

In particolare, dal referto redatto dall'arbitro, sig. Simone Gauzolino di Torino, si legge che tra le persone fuori dalla zona degli spogliatoi vi era il Galloppa, *“che ha insultato pesantemente tutta la Terna con frasi del tipo ‘b....., fate s.....’”*.

Propone reclamo lo stesso Galloppa, chiedendo l'annullamento o la riduzione della squalifica in forza delle seguenti argomentazioni:

1. al termine dell'incontro il Santarcangelo Calcio s.r.l. stava per soccombere 1-0, come poi è avvenuto, per un rigore concesso all'ultimo minuto di recupero, ragion per cui due calciatori della compagine romagnola (Riccardo Gaiola e Andrea Bondioli), anch'essi squalificati, contestavano vivacemente la Terna arbitrale che si stava dirigendo negli spogliatoi. Essendo testimone del comportamento dei suoi atleti, il Galloppa si sarebbe precipitato verso gli stessi invitandoli, anche fisicamente, ad allontanarsi dalla rete della struttura esterna al campo. A quel punto, l'arbitro vedeva il ricorrente impegnarsi in tale iniziativa e, usciti dagli spogliatoi, in attesa di un taxi fuori lo stadio, arbitro e allenatore si sarebbero scambiate anche chiacchiere amichevoli prima di salutarsi;

2. la grande confusione generata dalla tifoseria romagnola ha fatto sì che l'arbitro erroneamente ritenesse il Galloppa coinvolto in qualche modo nelle contestazioni a suo carico, mentre l'allenatore sugli spalti e fuori lo stadio avrebbe, invece, tenuto una condotta diligente e proba, anche adoperandosi a placare gli animi dei suoi calciatori.

Il ricorso è infondato e, per l'effetto, va respinto per le seguenti considerazioni in
DIRITTO

In via del tutto preliminare si precisa che questa Corte ha sentito l'arbitro, anche per fugare qualsivoglia dubbio sull'effettivo riconoscimento del sig. Galloppa, posto che quest'ultimo si trovava sugli spalti, in quanto squalificato. L'arbitro ha confermato che si trattava del Galloppa.

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l'ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «*espressioni [...] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell'esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell'esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell'onore degli ufficiali di gara*» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La condotta tenuta da *mister* Galloppa si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un comportamento inopportuno per una manifestazione sportiva, la quale deve ruotare intorno ai valori della sana competizione e del rispetto dell'avversario e del direttore di gara. Urla, minacce e ingiurie rivolte in direzione dell'arbitro e dei suoi assistenti superano il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese.

Alla fattispecie, oggetto del presente giudizio, si applica l'articolo 19, comma 4, lettera a) del C.G.S., che commina 2 giornate di squalifica *“in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Tale norma fissa solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice di aumentare o di ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto.

Il giudice di prime cure ben avrebbe potuto tenere conto della circostanza aggravante del ruolo di rilievo rivestito da colui che pone in essere la violazione disciplinare.

Infatti, la giurisprudenza sportiva considera circostanza aggravante il rivestire il ruolo di allenatore della squadra, giacché a questi richiede «un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell'autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 luglio 2011, n. 20/CGF).

Anche la circostanza che l'odierno ricorrente abbia posto in essere la nuova violazione durante un periodo di squalifica poteva indurre il primo giudice ad aggravare la sanzione comminata e invece ci si è attestati sulla sanzione base, squalificando comunque il Galloppa per sole 2 gare.

Pertanto, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congrua la sanzione inflitta in l grado all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Galloppa Daniele.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. TEAM ALTAMURA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COZZA FRANCESCO SEGUITO GARA GRAVINA/TEAM ALTAMURA DEL 13.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tecnico Francesco Cozza la sanzione della squalifica per 3 giornate, quale seguito gara FBC Gravina/ASD Team Altamura del 13.01.2019 (Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019 Campionato Nazionale di Serie D) “per avere, nel corso dell'intervallo, protestato con termini offensivi nei confronti di un A.A. dopo la notifica del provvedimento disciplinare, entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale con fare intimidatorio. Invitato ad allontanarsi reiterava le proteste nei confronti di un A.A. (RA-RAA)”.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società A.S.D. Team Altamura lamentando, in sintesi, che il comportamento del tecnico sarebbe consistito soltanto nel chiedere spiegazioni e nell'esprimere le proprie rimostranze con un linguaggio non consono, ma non offensivo né minaccioso nel corridoio degli spogliatoi e poi dopo aver aperto la porta dei medesimi.

Il reclamo è parzialmente fondato nei termini che seguono.

Le espressioni volgari e offensive attestate dall'A.A., oltre al fatto che il tecnico si è recato negli spogliatoi al termine del primo tempo, aprendo lui la porta, come ammesso nello stesso reclamo, rappresentano condotte gravemente antisportive, senza dubbio meritevoli di sanzione, la quale appare peraltro congruo ridurre a due giornate, considerato che quanto minacciato dal tecnico afferisce a mere doglianze rivolte alla stampa e agli organi federali.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedura d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura (Bari) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA XIV DECIMOQUARTO/AREZZO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 52/DCF del 17.01.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 52/DCF del 17.01.2019, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 100,00 alla Società Roma XIV Decimoquarto.

Tale decisione è stata assunta perché la Società avrebbe causato il ritardo dell'inizio della gara contro la Arezzo C.F., disputatasi al Salaria Sport Village di Roma il 13.1.2019.

Contro tale provvedimento la Società ha sporto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 22.1.2019, deducendo i seguenti motivi:

- indicazione nel referto arbitrale delle 15:10 come orario d'inizio, che, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 91 CSA del 16.2.2018 A.S.D. Isola Capo Rizzuto) viene considerato un ritardo molto lieve;

- indicazione nel medesimo referto dei motivi di tale trascurabile dilazione (*"perché la gara precedente, giocatasi sul medesimo campo, è terminata alle 15:05"*), ragion per cui lo stesso direttore di gara ha riconosciuto l'assenza di responsabilità in capo alla Società reclamante, in quanto è noto che quei campi sono utilizzati da più squadre dalla mattina al pomeriggio.

Conclusivamente la Società chiede la revoca dell'ammenda.

Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risultano confermati gli orari indicati nel reclamo.

Quindi, il ritardo con il quale è iniziata la gara appare molto lieve, appena 5 minuti, e non è degno di sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Roma XIV Decimoquarto di Roma annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ROMA XIV DECIMOQUARTO/ROMA CALCIO FEMMINILE DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53/DCF del 17.01.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 53/DCF del 17.01.2019, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 100,00 alla Società Roma XIV Decimoquarto.

Tale decisione è stata assunta perché la Società avrebbe causato il ritardo dell'inizio della gara della sua squadra primavera contro la Roma Calcio Femminile, disputatasi al Salaria Sport Village di Roma il 13.1.2019.

Contro tale provvedimento la Società ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 22.1.2019, deducendo i seguenti motivi:

- indicazione nel referto arbitrale delle 17:20 come orario d'inizio della gara, che in realtà era prevista per le 17:00;

- inattendibilità della ricostruzione cronologica dell'arbitro perché la gara sarebbe terminata alle 19:05 e non alle 19:10;

- segnalazione che la squadra primavera è entrata sul terreno di gioco immediatamente dopo la gara della prima squadra, che si è conclusa alle 16:54, ragion per cui non è possibile che siano trascorsi ben 26 minuti tra l'uscita delle prime due squadre e l'entrata delle altre due primavere.

Conclusivamente la Società chiede la revoca dell'ammenda.

Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.

Per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 91 CSA del 16.2.2018 A.S.D. Isola Capo Rizzuto) quello indicato nel referto arbitrale, prescindendo da eventuali errori materiali nella redazione dello stesso, può esser considerato un ritardo molto lieve e comunque si tratta di una dilazione derivante dallo slittamento dell'orario di inizio della precedente partita.

In definitiva, quello per cui è causa costituisce un ritardo ereditato dall'odierna reclamante, perché su quel campo si disputano consecutivamente più partite, ragion per cui si ritiene incongrua la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Roma XIV Decimoquarto di Roma annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL SONDRIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMBROSINI CESARE SEGUITO GARA SONDRIO/PONTE S.P. ISOLA DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Cesare Ambrosini la sanzione della squalifica di 3 giornate, quale seguito gara Sondrio Calcio/Ponte SP Isola del 13.01.2019 (Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019 Campionato Nazionale di Serie D - Girone B) "per avere, al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto".

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società Sondrio Calcio SRL lamentando, in sintesi, che si sarebbe trattato di un gesto involontario e non violento, finalizzato al disimpegno e alla difesa del pallone, proveniente da calciatore di indole tranquilla e senza precedenti per condotta violenta.

Il ricorso è infondato, a fronte della gravità della condotta tenuta dal calciatore, all'evidenza non finalizzata né al disimpegno né alla difesa del pallone, come vorrebbe sostenere il reclamante, in quanto posta in essere al di fuori del contesto di gioco ("con il pallone non a distanza di gioco" come da referto arbitrale) e intenzionalmente violenta e, trattandosi di gomitata al volto, in sé idonea a esporre a gravi rischi la integrità fisica dell'avversario (che ha necessitato dell'intervento di un massaggiatore), alla quale è pertanto proporzionata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sondrio di Sondrio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 21 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina